INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE: SFIDE E POTENZIALITÀ*

di Giulia Cristini**

Sommario. 1. Introduzione. – 2. Diritto all'identità personale e intelligenza artificiale. – 3. *Deep fake*: tra falsificazione della realtà e potenzialità– 4. L'uso dei sistemi di riconoscimento facciale in Ungheria. – 5. Diritto all'identità digitale: quali prospettive? – 6. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione. L'intelligenza artificiale rappresenta oggi una delle questioni più dibattute e studiate dai giuristi, avendo essa un impatto rilevante su ogni singolo ambito di cui si occupa il diritto. Le sue enormi potenzialità, ancora non del tutto sondate, e i rischi a cui espone un suo sviluppo e utilizzo non regolamentati portano infatti ad interrogarsi su quali siano i limiti che il legislatore debba porre a tale tecnologia. Interessanti, a tal riguardo, risultano i recenti interventi normativi adottati sia a livello nazionale che sovranazionale: in particolare, con l'adozione del Regolamento n. 1689/2024 (d'ora in poi, *AI Act*), l'Unione europea ha tentato di fornire un *framework* normativo capace di coniugare il pieno sviluppo dell'intelligenza artificiale e il sostegno all'innovazione tecnologica con il rispetto dei valori fondativi dell'Unione. Scopo primario del regolamento è infatti quello di «promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali»[1]. Nello studio e nell'indagine sull'intelligenza artificiale risulta invero preminente l'impatto che questa tecnologia ha sulla protezione dei diritti fondamentali. Sebbene vi siano diverse applicazioni dell'intelligenza artificiale che si sono mostrate capaci di ampliare le possibilità di tutela dei diritti, come in campo medico o nell'ambito dell'istruzione, non si possono tuttavia ignorare le violazioni dei diritti fondamentali a cui apre un utilizzo non limitato di questa tecnologia.

È nel solco di queste considerazioni che si inserisce il presente lavoro, incentrato sull'indagine dei pericoli e delle potenzialità date dall'uso dell'intelligenza artificiale nei riguardi del diritto all'identità personale. Come si vedrà in seguito, infatti, alcuni prodotti e applicazioni dell'intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sul rispetto di tale diritto. Dopo aver tentato di fornire una sintetica definizione ed analisi della natura complessa e sfaccettata del diritto all'identità personale, si procederà dunque ad esaminare un particolare prodotto dell'intelligenza artificiale, ovvero il *deep fake*, strumento capace di manipolare l'immagine della persona in modo tanto accurato da rappresentarne in maniera alterata l'identità. Successivamente,

* *Sottoposto a referaggio.*

** Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale – Università di Milano Bicocca.

[1] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act)*, considerando 1.

si tratterà del possibile uso distorto dei sistemi di riconoscimento biometrico, analizzando alcuni recenti interventi normativi adottati in Ungheria, considerati controversi per via del pregiudizio al godimento di diversi diritti fondamentali (tra cui il diritto all'identità personale, *rectius* di genere) da essi cagionato. Infine, l'ampliamento dello spazio digitale e il suo ruolo sempre più rilevante nell'esperienza umana portano a chiedersi se si possa immaginare un diritto all'identità digitale. Sebbene vi siano diverse problematiche connesse al riconoscimento di tale diritto, non si può infatti tralasciare di considerare quanto dell'identità della persona sia costruita oggi all'interno della dimensione virtuale, uno spazio nel quale l'individuo sempre più si rappresenta, agisce e si relaziona con gli altri.

2. Diritto all'identità personale e intelligenza artificiale. Il diritto all'identità personale consiste in quello che la giurisprudenza costituzionale ha definito come il «diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata»[2]. Esso è dunque un diritto, di creazione giurisprudenziale, volto a tutelare la proiezione esterna e sociale dell'identità della persona, declinata in un numero variabile di caratteri (ideologici, religiosi, morali e sociali) e considerata come «un bene per sé medesima», non necessitando dunque di costituire un valore positivo per la persona (come si verifica invece nel caso della reputazione e dell'onore). Fondamento giuridico di tale diritto è stato individuato nell'art. 2 Cost.[3], «inteso come clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana»[4]. Il fondamento costituzionale, stabilito dalla giurisprudenza di merito[5], viene ribadito e rafforzato dalla Corte costituzionale con l'affermazione che sia «certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale»[6]; o, ancora, dall'assunta «copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'art. 2 Cost.» della «garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale»[7]. Una giurisprudenza costituzionale definita dalla stessa Consulta come «costante

[2] Corte cost., sent. n. 13/1994, *Considerato in diritto*, punto 5.1.

[3] Come si vedrà in seguito, tale fondamento è stato affermato nella giurisprudenza di merito e costituzionale, rafforzandosi tale impostazione negli anni. Pur non potendo, in questa sede, riprendere il dibattito dottrinale inerente all'interpretazione dell'art. 2 Cost., alcune interessanti riflessioni rispetto alla lettura aperta di tale disposizione in relazione al riconoscimento del diritto all'identità personale si trovano in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi (a cura di), *Il diritto all'identità personale. Un seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei e dal Centro studi e documentazione giuridica*, Padova, 1981, 29-35, 55-59 e 131-132. Di diversa opinione è De Cupis, che rintraccia in nell'art. 8.1 della l. n. 47/1948 e negli artt. 6-9 c.c. il fondamento del diritto all'identità personale, sebbene queste disposizioni vengano interpretate come una più ampia tutela di tale diritto, vedi A. De Cupis, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, 400-403.

[4] G. Finocchiaro, (voce) *Identità personale (diritto alla),* in *Dig. disc. priv., sez. civ., agg. V*, Torino, 1989, 728.

[5] Si veda, *in primis*, la sentenza relativa al cosiddetto *caso Veronesi*: «Ritiene la corte che il fondamento giuridico-positivo della tutela si avverte l'esigenza di assicurare all'interesse dell'intangibilità dell'identità personale debba individuarsi, conformemente ad un indirizzo di dottrina che va sempre più diffondendosi, nell'art. 2 Cost.» in Cass., sez. I, sent. n. 3769/1985, in *Il Foro Italiano*, vol. 108, n. 9, settembre 1985, 2216.

[6] Corte cost., sent. n. 13/1994, *Considerato in diritto*, punto 5.1.

[7] Corte cost., sent. n. 286/2016, *Considerato in fatto*, punto 3.4. Ciò viene ripreso e riaffermato in numerose sentenze, tra cui si ricordano, oltre a quelle qui citate, le sentt. nn. 297/1996, 120/2001, 268/2022, 143/2024.

e risalente»[8], in (seppur non completo) accordo con la giurisprudenza di merito e la dottrina[9], qualificherebbe dunque il diritto all'identità personale come diritto soggettivo[10], capace di produrre una tutela della persona nell'espressione della propria identità individuale e distinguendosi così da altri diritti della personalità. Prima di procedere ad una sua più approfondita disamina, occorre tuttavia mettere in luce come non vi sia concordanza in dottrina rispetto alla natura del diritto all'identità personale, nonché alla sua stessa sussistenza[11]. La genesi giurisprudenziale e la mancanza di un riferimento normativo preciso di carattere particolare riconducibile all'identità personale, unitamente alla complessità definitoria dell'interesse tutelato, rendono infatti il dibattito attorno al riconoscimento di tale diritto ancor'oggi acceso[12].

Una definizione più volte ripresa nelle pronunce successive aventi ad oggetto il diritto all'identità personale è contenuta nella sentenza relativa al cosiddetto *caso Veronesi*. Essa, congiuntamente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la già riportata sent. n. 13/1994, viene infatti considerata fondamentale in questo ambito poiché delinea i caratteri fondamentali del diritto all'identità personale. In particolare, essa stabilisce che «ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con la applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale»[13]. Il diritto all'identità personale, in altre parole, trova effettività nel divieto di distorsione dell'immagine sociale dell'individuo, ossia della rappresentazione sociale della sua identità; tale rappresentazione poi non deve necessariamente costituire un danno alla reputazione della persona: infatti, «non si richiede necessariamente che la rappresentazione infedele sia negativa né che includa un disvalore. La lesione si realizza anche se i fatti attribuiti ad un soggetto non sono disdicevoli, dal momento che non sono corrispondenti al vero»[14].

Ciò che contraddistingue il diritto all'identità personale, e ne costituisce anche i profili di maggior ambiguità e complessità, è la sua anima duplice: da un lato, essa ha a che fare con la percezione che la persona ha di sé, traducendosi così nel «diritto [della persona] a che la sua

[8] Corte cost., sent. n. 135/2023, *Considerato in diritto*, punto 5.1: «Tale affermazione affonda le proprie radici in una giurisprudenza costituzionale risalente e costante, secondo la quale il nome è «"autonomo segno distintivo della […] identità personale" (sentenza n. 297 del 1996), nonché "tratto essenziale della […] personalità" (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 286 del 2016), «riconosciuto come un "bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost." [e, dunque, come] "diritto fondamentale della persona umana" (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 268 del 2002)».

[9] Per quanto riguarda la giurisprudenza, si veda Cass., sez. I, sent. n. 3769/1985, in *op. cit.,* 2216. In relazione alla dottrina, si veda G. Finocchiaro, op. cit., 722.

[10] Si afferma ciò, nonostante sia la giurisprudenza che la dottrina non abbiano sempre espresso impostazioni convergenti al riguardo; si veda al riguardo Cass., sez. I, sent. n. 978/1996, nella quale il diritto all'identità personale viene declassato a interesse giuridicamente rilevante o, ancora, i dubbi espressi in L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano,* Torino, 2005, 231-232.

[11] Per una ricognizione, si veda G. Pino, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003, 135-161.

[12] Sebbene non come in passato: si veda a tal riguardo l'analisi operata da L. Trucco, op. cit., 217-220.

[13] Cass., sez. I, sent. n. 3769/1985, in *op. cit.,* 2214.

[14] G. Finocchiaro, op. cit., 726.

individualità sia preservata»[15]; dall'altro, l'identità assume rilievo solo quando si manifesta nella sfera sociale, costituendo così un interesse generale alla «corretta rappresentazione sociale della personalità»[16]. In altri termini, la tutela dell'identità personale deve considerare la percezione che il singolo ha di sé e, contestualmente, la sua proiezione sociale. Essa, quindi, «non è né l'immagine che il soggetto ha di sé (verità personale), che può in ipotesi estreme anche essere scorrelata dalla realtà, né l'insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto (verità storica), ma l'immagine, socialmente mediata o oggettivata, del soggetto stesso»[17]. Tale ricostruzione dell'identità personale, che il giurista deve operare per definire il bene giuridico tutelato, può risultare molto complessa qualora non vi sia una chiara coincidenza tra i due elementi (percezione di sé e proiezione sociale) che la compongono. Tuttavia, come indicato da alcuni autori, «il criterio che sembra emergere dall'esame della giurisprudenza è la ricerca di un collegamento – in negativo – con la verità storica, collegamento che può essere costituito da omissione, travisamento o falsificazione, distorsione, destinati a riflettersi nella verità personale»[18].

Così come nell'ordinamento italiano il diritto all'identità personale è sorto dalla giurisprudenza e (in parte) dal dibattito dottrinale[19], anche nell'ordinamento sovranazionale non vi è un esplicito riconoscimento di tale diritto. Per quanto attiene alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, il fondamento del diritto all'identità personale viene ricavato dall'art. 8, che stabilisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. È la Corte di Strasburgo a ricostruire, negli anni, un ampio numero di tutele che sono in parte sovrapponibili a quello che la Corte costituzionale ha definito come il «diritto ad essere sé stesso»: dal diritto al nome al diritto all'identità di genere, dal diritto ad apparire in un modo che sia espressione della propria personalità al diritto all'identità etnica[20]. Come affermato con la sentenza *Y. Y. c. Turchia*, «la Corte ha già sottolineato in numerose occasioni che il concetto di «vita privata» è un termine ampio che non può essere definito in modo esaustivo. Esso include non solo l'integrità fisica e psicologica di una persona […] ma talvolta può anche abbracciare aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo»[21]. Diversa è invece l'impostazione adottata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in relazione alla tutela dell'identità personale. Dalla giurisprudenza della Corte si rinviene infatti che il fondamento del diritto all'identità personale sia ricavato *in primis* dalla libertà di circolazione e soggiorno (ex art. 21 del TFUE e art. 45 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea)[22]. La base giuridica individuata dalla Corte, rinvenibile in quasi tutte le più importanti pronunce in materia di diritto al nome (inteso quale espressione della personalità dell'individuo), risulta più debole rispetto a quella espressa dalla Corte di Strasburgo. Tuttavia, ciò è attribuibile alla

[15] Corte cost., *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia,* 30-31 marzo 2006, 2.

[16] G. Pino, op. cit., 37.

[17] G. Finocchiaro, op. cit., 725.

[18] Ivi, 726.

[19] Esemplificativo del ruolo della dottrina, il continuo richiamo fatto dalla Corte di Cassazione in Cass., sez. I, sent. n. 3769/1985, in op. cit., 2214-2216.

[20] Corte EDU, *Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights. Right to respect for private and family life, home and correspondence*, 28.02.2025 (ult. agg.), in https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng., 75-85.

[21] Corte EDU, sent. *Y. Y. c. Turchia,* 10 giugno 2015, ric. n. 14793/08, punto 56 (trad. mia).

[22] Si ricordano, qui, solo alcune tra le più importanti sentenze, tra cui: Corte Giust., 30 marzo 1993, c. 168/91, *Konstantinidis*; Corte Giust., 02 ottobre 2003, c. 148/02, *Garcia Avello*; Corte Giust., 27 novembre 2003, c. 208/09, *Sayn-Wittgenstein.*

mancanza di una competenza diretta dell'Unione europea in tale materia[23]: è infatti competenza degli Stati membri la disciplina dello *status* della persona, mentre la Corte di Giustizia può essere sollevata qualora vi siano conflitti sorti dalla non armonizzazione delle normative nazionali. Come si è visto, dunque, la giurisprudenza delle due Corti ha offerto valutazioni e giudizi diversi rispetto al tema del diritto all'identità personale, circostanza attribuibile al fatto che esse operano in due ordinamenti differenti e, dunque, si appoggiano su basi giuridiche diverse; ciononostante, in tempi recenti si sono iniziati a scorgere dei tentativi di coordinamento tra le due giurisprudenze. Invero, la Corte di Giustizia non solo ha cominciato a fare riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma ha anche introdotto come parametro giuridico l'art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea («Rispetto della vita privata e della vita familiare»)[24], avente stessa portata dell'art. 8 della CEDU.

Vi sono due aspetti emergono dalla disamina della costruzione giurisprudenziale e dell'analisi dottrinale del diritto all'identità personale: *in primis*, esso ha un rapporto talvolta ambiguo con altri diritti della personalità, da cui si distingue purtuttavia mantenendo con essi alcuni punti di intersezione; secondariamente, la stessa definizione di identità può portare a confondere tale concetto con altri a lui affini, quali quello di «identificazione». Per quanto attiene a quest'ultimo, vi è da notare come con il termine identificazione si faccia riferimento a tutti quegli elementi (o segni distintivi) che contraddistinguono la persona e che sono oggettivamente rinvenibili, quali il nome e lo pseudonimo, l'immagine, i dati personali. Essi sono strumentali all'individuazione del soggetto, permettendo di distinguerlo dagli altri. Con il termine identità si intende invece quella sfera più generale (e più intima) della personalità individuale, un *quid pluris* rispetto alla somma degli elementi caratterizzanti la persona[25]; e tuttavia tale distinzione risulta spesso sfumata, in quanto vi possono essere ampie sovrapposizioni tra segni distintivi e identitari[26]. Analogo è il discorso inerente al rapporto con i diritti della personalità: se infatti è ormai (quasi) unanime l'opinione secondo cui il diritto all'identità personale abbia una propria autonomia, rendendolo non assimilabile ad un catalogo di diversi diritti della personalità[27], non si possono ignorare i punti di contatto, facilmente rinvenibili dalla lettura della giurisprudenza, che sussistono tra questi e il diritto all'identità personale. Esemplificativo in tal senso è il diritto al nome: oggetto di numerose pronunce di corti nazionali e sovranazionali, il nome rappresenta sia un segno identificativo che identitario della persona. Esso è indubbiamente l'elemento primario che permette la distinzione della persona dalle altre e, al contempo, il simbolo rappresentativo della personalità individuale. Per questo motivo, il nome gode di una sorta di «doppia tutela»: quella data dal diritto al nome *stricto sensu*, consistente «nel diritto all'uso del proprio nome, protetto dall'azione di reclamo e nel diritto all'uso esclusivo del proprio nome, protetto dall'azione di usurpazione»[28], e quella derivante dal diritto all'identità personale. In questo ultimo caso, il nome viene inteso non come mero segno identificativo, bensì come «segno

[23] C. Honorati, *Il diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010, 8.
[24] Si veda, a tal riguardo, Corte Giust., 02 giugno 2016, c. 438/14, *Bogendorff von Wolffersdorff*, punto 35 e Corte Giust., 04 ottobre 2024, c. 4/23, *Mirin,* punti 63-67.
[25] E. C. Raffiotta e M. Baroni, *Intelligenza artificiale, strumenti di identificazione e tutela* dell'identità, in A. Pajno, F. Donati e A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, vol. I *Diritti fondamentali, dati personale e regolazione*, Bologna, 2022, 365.
[26] Si veda, a tal riguardo, G. Bavetta, (voce) *Identità (diritto alla)* in *Enc. Dir.*, XIX, Milano, 1970, 955-956. Interessanti risultano anche le conclusioni a cui giunge la Corte di Cassazione in relazione al *caso Veronesi* (vedi Cass., sez. I, sent. n. 3769/1985).
[27] G. Finocchiaro, op. cit., 729-733.
[28] Ivi, 732.

distintivo irrinunciabile dell'identità personale»[29], erto a rappresentazione dell'intera identità della persona[30]. È proprio in questa qualifica del nome che si scorgono le peculiarità del diritto all'identità personale: il nome rappresenta l'identità, è strumentale alla sua definizione, ne costituisce un elemento, ma non ne esaurisce ogni singola, complessa, sfaccettatura. In altre parole, «l'identità è, rispetto ai segni distintivi della persona, qualcosa di più e di diverso. Di più, perché non serve soltanto e semplicemente ad individuare il soggetto o ad evocarne l'esistenza o, ancora, a specificarne la sua condizione civile; di diverso, perché serve, anche e soprattutto, a rappresentare e al tempo stesso ad affermare la personalità individuale, cioè a qualificare la persona facendola apparire, sia esteriormente che intrinsecamente, qual è veramente, diversa dagli altri ed uguale a se stessa»[31]. Infine, vi è da notare come l'identità, «implicando una considerazione globale della qualità e degli attributi della persona, tende a rappresentare quest'ultima [l'identità] nella multiformità e molteplicità dei suoi caratteri distintivi e finisce quindi con l'essere espressione concreta della personalità individuale»[32].
La disamina fin qui svolta, sebbene non abbia alcuna pretesa di esaustività, prova a mettere in luce il carattere ambiguo dell'identità e la complessità definitoria del diritto all'identità personale; un quadro, questo, ancor più complicato dalla graduale diffusione di internet e, successivamente, dallo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. L'espansione della dimensione digitale, sempre più pervasiva nell'esperienza umana, ha infatti reso necessario ripensare al concetto stesso di identità e di tutela della stessa. Si può in effetti notare come «i caratteri fondamentali che tradizionalmente compongono l'identità personale – orientamento sessuale, convinzioni religiose, idee politiche – subiscono una duplice trasformazione: da un lato perdono il proprio carattere di unitarietà, divenendo invece frazionabili e leggibili (come un nome, un'immagine, un indirizzo: quelli che tradizionalmente erano meri strumenti di identificazione); mentre dall'altro lato acquistano una rilevanza tale da espandere la nozione stessa di identità personale oltre i confini del mondo reale (e non a caso l'identità digitale acquista una *sua* identità, non di rado indipendente dalla dimensione fisica)»[33]. Lo sviluppo tecnologico ha dunque permesso l'emersione della cosiddetta «identità digitale», intesa con una duplice, seppur interrelata, accezione: da un lato, l'identità personale così come si manifesta e si esprime nella rete e, secondariamente, l'insieme dei dati informatici che portano all'identificazione della persona[34]. Come si vedrà in seguito, per quanto riguarda la prima accezione di identità digitale permangono diversi interrogativi sull'eventualità e, nel caso, sulle modalità di tutela della stessa. Sul secondo versante, il legislatore italiano e sovranazionale hanno adottato, sin dall'emersione del mezzo informatico, diverse norme volte a regolamentare la raccolta e l'utilizzo dei dati personali: si pensi, per esempio, al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003)[35] o al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016)[36]. Nonostante la notevole

[29] Corte cost., sent. n. 13/1994, *Considerato in diritto*, punto 4.
[30] Analoghe a quelle offerte in relazione al nome sono le considerazioni sul rapporto tra identità personale e cognome: si veda a tal riguardo I. A. Iannicelli, (voce) *Identità e cognome familiare*, in *Enc. Dir.*, I tematici IV, Milano, 2022, *passim*.
[31] G. Bavetta, op. cit., 956.
[32] *Ibidem*.
[33] E. C. Raffiotta, M. Baroni, *Intelligenza artificiale, strumenti di identificazione e tutela* dell'identità, in A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), op. cit., 367.
[34] G. Resta, *Identità personale e identità digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2007, 515-516.
[35] Si noti, tuttavia, che una prima legge in relazione alla protezione dei dati personali è la l. n. 675/1996, poi confluita nel suddetto Codice. Si veda G. Pino, *L'identità personale*, in S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Trattato di Biodiritto*, Milano, 2010, 304-305 e G. Resta, op. cit., 521-524.
[36] Per una disamina del trattamento dei dati personali, si veda S. Calzolaio, (voce) *Protezione dei dati personali*, in *Dig. disc. pubb., agg.,* Torino, 2017, *passim*.

importanza di questi interventi normativi, diversi problemi relativi alla tutela del diritto all'identità personale nello spazio digitale permangono. Alcuni di questi, poi, sono emersi solo in tempi recenti, con il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, la moltiplicazione delle sue applicazioni e l'ampliamento della sua accessibilità e fruibilità. Come si vedrà in seguito, le tecnologie di riconoscimento biometrico e alcuni prodotti dell'intelligenza artificiale, come il *deep fake*, possono rappresentare un pericolo per la tutela di diversi diritti fondamentali, tra i quali il diritto all'identità personale. E, sebbene tali complesse problematiche risultino ancor'oggi di difficile risoluzione, è necessario continuare ad interrogarsi circa la possibilità di trovare un giusto bilanciamento tra i benefici dati dallo sviluppo tecnologico e i rischi posti dallo stesso.

3.* Deep fake*: tra falsificazione della realtà e potenzialità. Applicazione di particolare rilevanza, per le possibili implicazioni nei riguardi del diritto all'identità personale, è il cosiddetto *deep fake*. Secondo la definizione fornita dall'*AI Act*, il *deep fake* consiste in «un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona»[37]. Esso, dunque, è un prodotto dell'intelligenza artificiale che permette la rappresentazione di una realtà falsa, creata artificialmente, ma estremamente verosimile. Pur senza addentrarsi nella disamina dell'evoluzione dei sistemi di intelligenza generativa[38], è necessario tuttavia notare come sin dalle prime applicazioni di questa tecnologia si siano rilevati alcuni aspetti problematici. Un esempio è dato dai primi casi di diffusione di contenuti, creati a partire da immagini reali modificate con strumenti di sostituzione facciale, avvenuti nel 2017 e ritraenti personaggi noti in video a carattere pornografico[39]. Con la successiva e rapida evoluzione di sistemi di intelligenza artificiale, si è giunti oggi alla produzione di contenuti audio e video sempre più sofisticati, rendendo estremamente difficoltosa per il fruitore la distinzione tra vero e falso.
Così come per ogni nuovo strumento tecnologico, anche per quanto attiene al *deep fake* si possono trovare applicazioni sia positive e che negative. Diversi studi hanno evidenziato, per esempio, come tale tecnologia possa rappresentare un elemento di avanzamento nell'ambito dell'arte e della comunicazione[40], come nel caso del suo utilizzo in documentari o inchieste video per modificare l'aspetto, e dunque garantire l'anonimato, a informatori o individui a rischio di ritorsioni[41]. Altro ambito di applicazione è quello medico[42], nel quale l'uso dell'intelligenza artificiale e del *deep fake* si sono dimostrati degli strumenti utili, sebbene si sia ancora in una fase di valutazione degli stessi. Nonostante si evidenzino prospettive di applicazioni positive di tale tecnologia, questo tipo di intelligenza generativa risulta

[37] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act*), art. 3, punto 60.
[38] Per una concisa ricognizione, si veda V. Valenti Fenice, *Il deep fake: la nuova sfida dell'intelligenza artificiale generativa*, in *Derecom*, 37, 2024, 11.
[39] Si veda, a proposito, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) e Europol, *Malicious Uses and Abuses of Artificial Intelligence*, 2020, 53.
[40] Si veda, per esempio, M. Westerlund, *The Emergence of Deepfake Technology: A Review*, in *Technology Innovation Management Review*, 9, 2019, 41.
[41] R. Gramigna, *Preserving Anonymity: Deep-Fake as an Identity-Protection Device and as a Digital Camouflage*, in Int J Semiot Law, 37, 2024, *passim*.
[42] Un esempio si può trovare in S. Hoek, S. Metselaar, C. Ploem, M. Bak, *Promising for patients or deeply disturbing? The ethical and legal aspects of deepfake therapy*, in *J Med Ethics*, 2024, *passim*.

estremamente problematica sotto diversi aspetti[43]. Un primo profilo attiene ad un utilizzo del *deep fake* volto a rendere più credibile e pervasiva la disinformazione[44]: la creazione di contenuti generati artificialmente, ma molto verosimili, ha portato alla diffusione di un numero sempre più ingente di notizie false, dotate di una tale credibilità da minare la capacità di individuazione delle stesse da parte dell'opinione pubblica. L'effetto più evidente di tale uso malevolo del *deep fake* è la manipolazione dei risultati elettorali tramite la circolazione di notizie fuorvianti relative ai candidati, la loro rappresentazione in situazioni diffamatorie o, al contrario, estremamente lusinghiere[45] – un utilizzo, questo, tanto pericoloso da far ravvisare, secondo alcuni, una minaccia al fisiologico funzionamento della democrazia[46]. Un secondo profilo di problematicità dell'uso del *deep fake* è relativo alla creazione e diffusione di contenuti a carattere pornografico utilizzati come mezzi per umiliare o ledere alla reputazione di alcuni soggetti, come strumenti di *revenge porn* o, infine, come prodotti dai cui trarre profitto, costituendo una vera e propria forma di abuso sessuale [47]. Infine, un ultimo pericolo è relativo all'uso dell'intelligenza artificiale generativa volto alla commissione di crimini, quali frodi ed estorsioni[48], di cui si hanno già avuti esempi anche nella cronaca italiana[49].

La crescente rilevanza del *deep fake*, e la necessità di darne una regolamentazione, è stata riconosciuta anche in ambito europeo, come dimostrato da alcune disposizioni contenute nell'*AI Act* e nel cosiddetto *Digital Services Act* volte a disciplinare la creazione di contenuti

[43] Per una disamina generale dei rischi, si veda United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) e Europol, *op. cit.*, 52-53, B. Chesney, D. Citron, *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, in *California Law Review* 107, 6, 2019, 1171-1786, Europol Innovation Lab, *Facing reality? Law enforcement and the challenge of deepfakes. An Observatory Report from the Europol Innovation Lab,* 2024, *passim* e Scientific Foresight Unit (STOA) of EPRS | European Parliamentary Research Service, *Tackling deepfakes in European policy*, 2021, *passim*.

[44] M. Hameleers, T. G.L.A. van der Meer, T. Dobber, *Distorting the truth versus blatant lies: The effects of different degrees of deception in domestic and foreign political deepfakes*, in *Computers in Human Behavior*, 152, 2024, *passim* e J. Twomey, D. Ching, M. P. Aylett, M. Quayle, C. Linehan, G. Murphy, *Do deepfake videos undermine our epistemic trust? A thematic analysis of tweets that discuss deepfakes in the Russian invasion of Ukraine*, in *PLoS ONE*, 18, 10, 2023, *passim*.

[45] A tal riguardo, si vedano M. Łabuz, C. Nehring, *On the way to deep fake democracy? Deep fakes in election campaigns in 2023*, in *European Political Science* 23, 2024, *passim*; M. Łabuz, G. Strnad, *Political Advertising With the Use of Deep Fakes—Can Deliberative Democracy Really Benefit From This Strategy?*, in *Politics & Policy*, 2025, 5-8.

[46] Sul punto, M. Łabuz, G. Strnad, op. cit., 8-11.

[47] Sul punto, si vedano ad esempio S. Ji, *#MeToo in an AI-generated deepfake sexual violence era in South Korea,* in *Women's Studies International Forum*, 112, 2025, 4-9; C. Yavuz, *Adverse human rights impacts of dissemination of nonconsensual sexual deepfakes in the framework of European Convention on Human Rights: A victim-centered perspective*, in *Computer Law & Security Review*, 56, *passim*; A. V. A. Nasution, Suteki, A. D. Lumbanraja, *Addressing Deepfake Pornography and the Right to be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse*, in *Int J Semiot Law*, 38, 2025, *passim;* Furizal, A. Ma'arif, H. Maghfiroh, I. Suwarno, D. Prayogi, Kariyamin, S. Lonang e A.-N. Sharkawy, *Social, legal, and ethical implications of AI-Generated deepfake pornography on digital platforms: A systematic literature review*, in *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 2025, *passim*. In relazione ai tentativi di regolazione, si veda per esempio B. Kira, *When non-consensual intimate deepfakes go viral: The insufficiency of the UK Online Safety Act*, in *Computer Law & Security Review*, 54, 2024, *passim* e K. Mania, *Legal Protection of Revenge and Deepfake Porn Victims in the European Union: Findings From a Comparative Legal Study*, in *Trauma, Violence & Abuse*, 25, 1, 2022, *passim*.

[48] Per quanto riguarda l'uso del *deep fake* per la commissione di frodi, si vedano A. de Rancourt-Raymond e N. Smaili, *The unethical use of deepfakes*, in *Journal of Financial Crime*, 30, 4, 2023, 1070-1076 e C. Cross, *Using artificial intelligence (AI) and deepfakes to deceive victims: the need to rethink current romance fraud prevention messaging*, in *Crime Prevention and Community Safety*, 24, 2022, *passim*.

[49] Un esempio è dato dalla truffa, avvenuta all'inizio del 2025 e perpetrata ai danni di numerosi imprenditori italiani, che ha utilizzato un prodotto *deep fake* replicante la voce del Ministro della Difesa Guido Crosetto per chiedere il trasferimento di ingenti somme di denaro, con il falso pretesto di sostenere il pagamento del riscatto di alcuni cittadini italiani rapiti in Iran.

deep fake. In particolare, vi è da notare come siano state adottate delle disposizioni *ad hoc* relativamente a tale tecnologia, proprio in virtù del riconoscimento da parte della Commissione Europea di una sua specificità[50]. Nonostante fosse percorribile la strada di un suo completo divieto, in forza della disposizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) dell'*AI Act* che vieta le «tecniche volutamente manipolative o ingannevoli»[51], non solo il *deep fake* non viene vietato, ma viene definito una tecnologia a basso rischio[52]. Oltre al sopracitato art. 3, che fornisce una definizione dei prodotti *deep fake*, infatti il Regolamento ritiene lecito lo sviluppo e l'uso di tale tecnologia, sebbene sottoponendola ad alcune limitazioni. L'art. 50, comma 4, stabilisce che: «i *deployer* di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati. Qualora il contenuto faccia parte di un'analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo si limitano all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera». Al comma 2 del medesimo articolo, si stabiliscono poi degli obblighi di etichettatura in capo ai fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, in modo che la genesi o la manipolazione artificiale di un contenuto siano rilevabili[53]. Un'ulteriore garanzia prevista dal legislatore europeo si trova nel Regolamento n. 2065/2022 (*Regolamento sui servizi digitali*), noto come *DSA*. Sebbene in tale regolamento non vi sia alcun richiamo diretto al *deep fake*, l'art. 35, comma 1, lettera k) stabilisce che, al fine di mitigare i rischi dell'utilizzo di servizi digitali, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi siano tenuti a adottare misure quali: «il ricorso a un contrassegno ben visibile per fare in modo che un elemento di un'informazione, sia esso un'immagine, un contenuto audio o video, generati o manipolati, che assomigli notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che a una persona appaia falsamente autentico o veritiero, sia distinguibile quando è presentato sulle loro interfacce online e, inoltre, la fornitura di una funzionalità di facile utilizzo che consenta ai destinatari del servizio di indicare tale informazione».

Fulcro della regolamentazione europea del *deep fake* è dunque l'obbligo di trasparenza in capo ai *deployers*, che sono tenuti a manifestare la natura artificiale del prodotto audio o video, e ai fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca, che hanno l'obbligo di apporre un contrassegno che ne renda chiara l'origine o la manipolazione artificiale. L'art. 50, comma 5,

[50] Si vedano, a tal riguardo, le riflessioni contenute nello Staff Working Document della Commissione Europea (poi recepite nell'*AI Act*), che indicano la necessità di porre obblighi aggiunti di trasparenza nell'ambito del *deep fake*: Commissione Europea, *Commission Staff Working Document, impact assessment accompanying the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council: Layind down harmonised rules on Artificial Intelligence (AI Act) and amending certain union leglislative acts*, SWD (2021) 85 final, 54.

[51] A tal riguardo, si veda V. Valenti Fenice Valentina, op. cit., 11-13.

[52] Vedi Commissione europea, *Commission Staff Working Document*, op. cit., 62-63. Per una disamina della classificazione sulla base del rischio dei contenuti *deep fake*, si veda A. Orlando, *La regolamentazione del deepfake in Europa, Stati Uniti e Cina*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, Numero speciale I, 2024, 312-315.

[53] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act)*, art. 50, c. 2: «I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le loro soluzioni tecniche siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche. Tale obbligo non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di *input* forniti dal *deployer* o la rispettiva semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati».

dell'*AI Act* stabilisce poi che «le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite alle persone fisiche interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. Le informazioni devono essere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili». Sebbene sia evidente che il principio della trasparenza assuma primaria importanza in questo contesto e «una traduzione normativa accurata di questo principio è essenziale per costruire un livello di fiducia adeguato nei confronti dei sistemi di Intelligenza Artificiale»[54], esso risulta cionondimeno debole se non accostato ad altre, più puntuali, disposizioni. Innanzitutto, le indicazioni fornite circa le caratteristiche e le tempistiche di manifestazione della manipolazione appaiono vaghe, mentre si nota una totale assenza di previsioni relative alle concrete modalità di adempimento dell'obbligo di trasparenza[55]. Lo stesso obbligo di etichettatura previsto per i fornitori richiede che la marcatura sia in un formato leggibile meccanicamente, e dunque non necessariamente rilevabile «a occhio nudo» dal fruitore finale[56]. Secondariamente, la sola previsione di un obbligo di trasparenza, privo di un sistema più articolato di garanzie e controlli, espone al rischio di una produzione e circolazione incontrollata dei contenuti *deep fake*. Questo perché si può immaginare come l'obbligo di trasparenza possa soventemente rimanere disatteso, nello specifico da parte dei creatori che hanno intenti malevoli e le cui finalità coincidono con la volontà di manipolare l'opinione pubblica, di violare i diritti fondamentali di un individuo o di diffondere informazioni fuorvianti[57]. Infine, un ultimo problema attiene al soggetto vincolato al rispetto dell'obbligo di trasparenza, individuato nell'*AI Act* nella figura del *deployer*. Esso è stato definito come «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale»[58]. Considerandola nel contesto della regolamentazione di un fenomeno così specifico come quello della creazione e diffusione di contenuti *deep fake*, tale definizione espone a diverse ambiguità. Infatti, l'esclusione degli utilizzatori non professionali può portare a chiedersi se il termine *deployer* possa ricomprendere anche coloro i quali creano e diffondono un'immagine o un video *deep fake* nel corso di attività personali. Secondo alcuni autori, per rispondere a tale quesito un elemento dirimente è il dato della pubblicazione del materiale: qualora invero un contenuto *deep fake* venga creato allo scopo di diffonderlo, come avviene nella maggior parte dei casi, esso non è da considerarsi riconducibile a tale eccezione[59]. Tuttavia, rimangono alcune perplessità circa la totale assenza di un riferimento alla responsabilità di chi, pur non essendo il creatore di un contenuto *deep fake*, lo diffonde[60]. Queste considerazioni, nonostante possano risultare marginali se si considerano sistemi di intelligenza artificiale che necessitano di competenze professionali per essere utilizzati, assumono grande rilievo nel contesto del *deep fake*. Questo perché tale tecnologia risulta

[54] M. Orofino, *Obiettivi, ambito di applicazione e principi fondamentali dell'AI Act*, in F. Pizzetti (a cura di), *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, Torino, 2025, 56-57.
[55] M. Cazzaniga, *Una nuova tecnica (anche) per veicolare disinformazione: le risposte europee ai deepfakes*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, 1, 2023,183.
[56] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act*), art. 50, c. 2.
[57] Ciò risulta particolarmente semplice se si considera la diffusione rapidissima dei contenuti digitali attraverso l'uso dei *social network*, che rende molto complessa la rimozione di tali contenuti dalla rete, e dalla difficoltà di individuazione dei responsabili della creazione di un prodotto *deep fake* qualora esso sia stato ampiamente condiviso.
[58] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act*), art. 3, punto 4.
[59] M. J. Block, *A Critical Evaluation of Deepfake Regulation through the AI Act in the European Union*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 13, 4, 2024, 187. Tuttavia, come viene messo in luce nella stessa pubblicazione, la scelta, poi successivamente abbandonata, del termine *user* avrebbe aperto a minori ambiguità.
[60] A. Orlando, op. cit., 310.

accessibile e facilmente fruibile da parte di individui che mancano di una formazione specifica e, considerando la rapidità dell'avanzamento tecnologico, è facile ravvisare come essa sarà sempre più semplice da utilizzare in futuro, fornendo al contempo risultati ancora più sofisticati e verosimili di quelli odierni. Un secondo aspetto rilevante dell'attuale regolamentazione del *deep fake* attiene alla limitazione, individuata nell'*AI Act*, degli obblighi di trasparenza nel caso di opere aventi carattere artistico, creativo, satirico o fittizio. Sebbene infatti questa eccezione sia attribuibile alla volontà del legislatore europeo di tutelare la libera manifestazione del pensiero e la libertà dell'arte, talvolta potrebbe risultare complesso stabilire se un'opera prodotta con l'ausilio dell'intelligenza artificiale abbia un carattere eminentemente artistico[61]. Quest'ultimo punto mette inoltre in rilievo una questione molto dibattuta nella dottrina italiana che si è occupata del diritto all'identità personale, ovvero il suo difficile bilanciamento con la libera manifestazione del pensiero[62].

Alla normativa europea sin qui esaminata, in tempi recenti si è aggiunto un nuovo intervento legislativo nazionale, ovvero la l. n. 132/2025 recante *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*. In essa vi sono contenute due disposizioni che, pur non citandoli apertamente, richiamano i contenuti *deep fake*, offrendone una parziale regolamentazione: l'art. 25 (*Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale*) stabilisce che un'opera creata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale sia tutelata dal diritto d'autore solo qualora essa sia il risultato del lavoro intellettuale umano[63]. L'art. 26, inerente alle modifiche del codice penale, introduce invece il reato di *Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale*[64]. Esso ha lo scopo di sanzionare chiunque cagioni un danno ingiusto ad altri tramite la pubblicazione o diffusione di contenuti (immagini, video o audio) manipolati artificialmente ma capaci di apparire autentici. Tale disposizione sembra voler arginare il fenomeno del cosiddetto *deep fake porn*, utilizzato per ledere la reputazione del soggetto ritratto attraverso la diffusione di contenuti *deep fake* a carattere pornografico.

La disamina fin qui fatta circa i contenuti *deep fake* e i diversi tentativi di regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa permette di scorgere quali pregiudizi ponga tale tecnologia al godimento di diversi diritti fondamentali. In particolare, tale prodotto

[61] Sul punto, si vedano le riflessioni in A. Orlando, op. cit., 316-317. Circa la difficoltà di definizione del carattere artistico di un'opera (qui, tuttavia, relative al bilanciamento tra il principio della libertà dell'arte e il buon costume), si veda M. Grisolia, (voce) *Arte*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, 105.

[62] Si veda, per esempio, G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi (a cura di), op. cit., 61-62 e L. Trucco, op. cit., 232-233.

[63] L. n. 132/2025, art. 25, c. 1: «1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell'ingegno» è inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»; b) dopo l'articolo 70 -sexies è inserito il seguente: «Art. 70-*septies* - 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70 -ter e 70 -quater». Si esclude in tal modo alcuna titolarità non umana dell'opera tutelata, considerando dunque l'intelligenza artificiale come uno strumento artistico ed escludendo la possibilità di estendere il diritto d'autore ad opere generate esclusivamente dall'intelligenza artificiale.

[64] L. n. 132/2025, art. 26, c. 1, lett. c): «Art. 612 -quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale). — Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate».

dell'intelligenza artificiale risulta oltremodo problematico proprio nei riguardi del diritto all'identità personale: se infatti si considera la sua capacità di simulazione della realtà, è facile ravvisare come, attraverso la creazione di immagini, video o audio estremamente verosimili, si possa rappresentare una persona agire contrariamente alla propria morale o alla propria appartenenza religioso-culturale, sostenere tesi antitetiche rispetto alla propria ideologia politica o, ancora, esprimere un'identità di genere o un orientamento sessuale diverso da quello reale. Indipendentemente dal fatto (o meno) che un tale contenuto *deep fake* dia dell'individuo un'immagine negativa, offendendone la reputazione, esso ad ogni modo porta ad un travisamento della sua immagine sociale, cagionando una lesione del diritto all'identità personale della persona rappresentata. E, nonostante si sia lungi dal cogliere tutte le potenzialità di tale tecnologia, già oggi vi sono numerosi esempi che testimoniano come questo rischio non sia solo teorico, ma notevolmente concreto: dal già citato *deep fake porn* sino alla diffusione di contenuti che mostrano rappresentanti politici in situazioni contrarie alle proprie convinzioni politico-ideologiche, i casi di uso malevolo del *deep fake* che facciano ravvisare una violazione del diritto all'identità personale sono diversi. È indubbio, inoltre, che con lo sviluppo tecnologico e l'affinamento dell'intelligenza artificiale, si avrà in futuro la possibilità di creare contenuti *deep fake* attraverso programmi sempre più accessibili ad utenti privi di formazione professionale e sempre più capaci di apparire veri. A ciò potrebbe corrispondere un pericolo di utilizzo sistematico di questi contenuti allo scopo di ledere il diritto all'identità personale non più solo di personaggi pubblici, ma di una platea ampissima di persone.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se la constatazione di un così grave rischio dovrebbe portare ad un completo divieto di tale tecnologia. Richiamando il dibattito che ha accompagnato, sin dalle sue origini, la creazione di strumenti tecnologici, si potrebbe rispondere a tale quesito in maniera duplice: da un lato, accogliendo la tesi della pericolosità dello strumento e, dunque, vietandolo *tout court*; dall'altro, enfatizzando come non sia tanto la tecnologia, bensì gli usi che ne vengono fatti, a rappresentare un rischio. Anche nel caso del *deep fake*, non si può certo sostenere che esso sia ontologicamente contrario ai diritti fondamentali della persona, come dimostrato anche dalle sue diverse applicazioni positive. Inoltre, la strada di un completo divieto potrebbe risultare estremamente scivolosa, perché pregiudicherebbe in maniera eccessiva la libera manifestazione del pensiero[65]. Cionondimeno, il rischio di un utilizzo malevolo di questi contenuti potrebbe portare ad indicare che una regolamentazione più stringente sia auspicabile, soprattutto al fine di evitare le conseguenze più perniciose ed insidiose del *deep fake*[66]. Per fare ciò, si potrebbe ad esempio far ricorso ad alcune delle disposizioni già contenute nell'*AI Act*: del *deep fake*, invero, si potrebbe ravvisare la facilità di adito ad un «uso improprio ragionevolmente prevedibile»[67], che potrebbe indicare come tali contenuti siano inquadrabili nell'alveo dei sistemi di

[65] Per una più ampia riflessione circa la compatibilità costituzionale di un divieto assoluto del *deep fake*, si veda M. Cazzaniga, op. cit., 175-177.

[66] Una diversa via, che tuttavia non eliminerebbe tutti i rischi cui espone la diffusione di *deep fake* malevoli, è quella di ampliare la *literacy* degli utenti, dotandoli così di una più profonda capacità di individuazione dei contenuti manipolati o creati artificialmente; si veda al riguardo G. Zheng, J. Shu, K. Li, *Regulating deepfakes between Lex Lata and Lex ferenda- a comparative analysis of regulatory approaches in the U.S., the EU and China*, in *Crime, Law and Social Change*, 83, 2025, *passim*.

[67] Così come definito nel Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act*), art. 3, punto 13, esso consiste ne «l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile».

intelligenza artificiale ad alto rischio e, dunque, sottoponibili alle limitazioni previste per questi.

4. L'uso dei sistemi di riconoscimento facciale in Ungheria. Sebbene il *deep fake* rappresenti la tecnologia che con maggiore evidenza può causare un pregiudizio al godimento del diritto all'identità personale, vi sono diverse altre applicazioni di sistemi di intelligenza artificiale potenzialmente lesive di tale diritto. Esplicativo è, in tal senso, l'uso di sistemi di identificazione biometrica e di raccolta dati volti a schedare particolari gruppi o categorie di cittadini. Con identificazione biometrica si intendono quelle tecnologie capaci di identificare le persone in maniera automatica attraverso l'individuazione di caratteristiche sia comportamentali che biologiche[68], di cui il riconoscimento facciale rappresenta l'applicazione più controversa. In particolare, le tecnologie di riconoscimento facciale vengono sempre più utilizzate nell'ambito dell'attività dell'autorità di pubblica sicurezza, aprendo a diversi interrogativi relativi al loro utilizzo: invero, se da un lato «l'uso di queste tecnologie viene giustificato con il bisogno di perseguire interessi pubblici, come il contrasto del crimine e la ricerca di persone scomparse […] esso può risolversi in abusi contro i diritti delle persone o delle minoranze, o persino in forme di sorveglianza di massa da parte di regimi oppressivi»[69]. La necessità di un uso quantomeno cauto di tale tecnologia viene recepita anche nella normativa europea, nella quale diverse sue applicazioni vengono inserite nella categoria delle pratiche vietate o vengono fortemente limitate, come nel caso dei sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico[70]. Nello specifico, l'*AI Act* stabilisce che il loro utilizzo da parte delle forze dell'ordine sia di fatto lecito, in virtù delle importanti finalità di interesse generale, bensì condizionato al rispetto di alcune garanzie, come la richiesta di un'autorizzazione giudiziaria preventiva, e limitato alle sole finalità di ricerca di persone scomparse, di prevenzione di una minaccia specifica o di identificazione di una persona condannata o sospettata di aver commesso un reato grave[71]. Parimenti alle tecnologie di riconoscimento biometrico, risultano controversi i possibili utilizzi della categorizzazione biometrica, ovvero quel «sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche»[72]. Infatti, come stabilito all'art. 5, comma 1, lettera g) dell'*AI Act*, vengono vietati «l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale; tale divieto non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, come le immagini, sulla base di dati biometrici o della categorizzazione di dati biometrici nel settore

[68] Alcune definizioni sono fornite dal Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act)*, art. 3 (*Definizioni*), punti 41, 42 e 43. Si veda anche le puntualizzazioni terminologiche in C. A. Jasserand, *Avoiding terminological confusion between the notions of 'biometrics' and 'biometric data': an investigation into the meanings of the terms from a European data protection and a scientific perspective*, in *International Data Privacy Law*, 6, 1, 2016, *passim*.

[69] G. Mobilio, *L'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine: bandire o non bandire?*, in E. di Carpegna Brivio, A. Sancino (a cura di), *La democrazia della società digitale. Tensioni e opportunità*, Atti del Convegno 3 dicembre 2021 (Università di Milano-Bicocca), Torino, 2023, 2.

[70] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act)*, Art. 5 (*Pratiche di IA vietate*). Si noti, invero, come la regolamentazione di questa tecnologia si basi non solo sulle finalità di utilizzo della stessa, ma anche sul suo uso in tempo reale o a posteriori e sulle caratteristiche dello spazio (aperto al pubblico o meno) di utilizzo.

[71] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act)*, Art. 5 (*Pratiche di IA vietate*), c. 1, lett. h). Si veda anche E. Longo, *Le pratiche di IA vietate i sistemi di IA ad alto rischio: metodi e strumenti per la società del "rischio digitale"*, in F. Pizzetti (a cura di), *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, Torino, 2025, 74-75.

[72] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act)*, art. 3 (*Definizioni*), punto 40.

delle attività di contrasto». La *ratio* di tale disposizione risulta chiara, in virtù del rischio di discriminazione nei confronti delle minoranze cui esporrebbe una categorizzazione degli individui sulla base di inferenze relative, per esempio, all'identità di genere e all'appartenenza religiosa o culturale; e tuttavia, la previsione di una eccezione a tale regola per coloro che svolgono attività di contrasto espone a rischi che, in alcuni contesti, si sono dimostrati già estremamente concreti.

Esemplificativo dei pericoli di un utilizzo distorto dei sistemi di riconoscimento facciale e categorizzazione biometrica da parte dell'autorità di sicurezza, anche in relazione al rispetto del diritto all'identità personale, è quello ungherese. In Ungheria, invero, sin dal 2015 l'autorità di pubblica sicurezza ha il potere di utilizzare sistemi di identificazione biometrica nello spazio pubblico e di salvare i dati biometrici delle persone individuate in appositi registri[73]. Tuttavia, una svolta in senso repressivo si è avuta solo nel 2025 con l'approvazione da parte del Parlamento ungherese di una serie di emendamenti alla normativa di rango primario e al testo costituzionale. Ciò ha reso possibile l'identificazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, tramite l'uso di sistemi di intelligenza artificiale di riconoscimento facciale, di persone riunite pacificamente in luoghi pubblici. Innanzitutto, con l'emendamento dell'Atto CLXXXVIII del 2015 («sul registro e sul sistema di riconoscimento facciale») si è esteso l'uso di tale tecnologia, previsto inizialmente solo in caso di reati gravi, anche alla prevenzione, deterrenza e contrasto di semplici infrazioni amministrative. Ciò ha reso il ricorso al sistema di identificazione biometrica molto più ampio rispetto a quanto previsto inizialmente, permettendo un suo utilizzo anche in caso di infrazioni di lieve entità, causando in tal modo una evidente sproporzione tra la lesione dei diritti fondamentali della persona identificata e il comportamento perseguito o contrastato. In secondo luogo, l'emendamento dell'Atto LV del 2018 («sulla libertà di riunione») ha introdotto una disposizione dal titolo «Tutela del diritto dei bambini alla protezione e cura necessarie per un adeguato sviluppo fisico, mentale e morale». Essa prevede che siano vietate tutte quelle riunioni in luogo pubblico che possano ledere lo sviluppo del minore, costituendo la violazione di questa norma un'infrazione amministrativa punita con una pena pecuniaria[74]. È dalla lettura congiunta di queste due disposizioni che si evince come il Parlamento ungherese abbia di fatto permesso che i sistemi di riconoscimento facciale fossero utilizzati per prevenire o perseguire la partecipazione dei cittadini ad alcune tipologie specifiche di riunione in luogo pubblico. Come si vedrà in seguito, ciò avrà notevoli ricadute sulla libertà di riunione e, conseguentemente, sulla libertà di manifestazione del pensiero e sul diritto all'identità personale dell'individuo.

Per comprendere cosa si voglia intendere, nel contesto ungherese, con l'espressione «adeguato sviluppo fisico, mentale e morale» del minore, è necessario esaminare altri interventi normativi, alcuni dei quali di rango costituzionale. *In primis*, l'Atto LXXIX del 2021, dall'esplicativo titolo «Sull'adozione di misure più severe nei confronti dei pedofili e sulla modifica di alcune leggi per la protezione dei minori», tramite il quale viene vietata la diffusione di materiale accessibile ai minori di contenuti che «propagandano o rappresentano divergenza dall'identità personale corrispondente al sesso biologico, cambio di sesso o omosessualità»[75]. Esso, dunque, sostiene implicitamente che un'idea di identità di genere non

[73] Con l'adozione dell'Atto CLXXXVIII del 2015 («sul registro e il sistema di riconoscimento facciale») si è infatti dato il via all'utilizzo di tali sistemi nello spazio pubblico ungherese.

[74] Si veda l'Atto III del 2025 (*Modifica dell'Atto LV del 2018 sulla libertà di riunione con riferimento alla protezione dei bambini, e modifica degli atti collegati)*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale *Magyar Közlöny* 29, 18.03.2025, pp. 1164–1166, traduzione in inglese in https://njt.hu/jogszabaly/en/2025-3-00-00.

[75] Atto LXXIX del 2021 (*sull'adozione di misure più severe nei confronti dei pedofili e sulla modifica di alcune leggi per la protezione dei minori*), sez. 1, art. 2 (trad. mia).

corrispondente al sesso biologico e di orientamento sessuale non eteronormato rappresenti un pericolo per il minore. Di ancor più rilievo, in tal senso, è la revisione costituzionale del 2025[76], che ha di fatto costituzionalizzato la negazione delle identità di genere non corrispondenti al sesso biologico. Con il quindicesimo emendamento alla costituzione, si è infatti stabilito che «la persona è un uomo o una donna» (art. 2) e che «ogni bambino ha diritto alla protezione e alla cura necessaria per il suo corretto sviluppo fisico, mentale e morale. Questo diritto ha la precedenza su tutti gli altri diritti fondamentali, ad eccezione del diritto alla vita. L'Ungheria tutela il diritto dei bambini a un'identità personale corrispondente al loro sesso alla nascita e garantisce loro un'educazione conforme ai valori basati sull'identità costituzionale e sulla cultura cristiana del nostro Paese» (art. 4). L'insieme di queste norme dipinge un'immagine composita, ma chiara: non solo viene negato il diritto all'orientamento sessuale e all'identità di genere della persona; non solo viene affermato che queste violazioni di diritti fondamentali siano giustificate dalla protezione del minore, e che tale tutela prevalga su qualsiasi altro diritto ad eccezione di quello alla vita; ma, infine, si stabilisce che un qualsiasi tentativo di manifestare liberamente in luoghi aperti al pubblico l'orientamento sessuale o l'identità di genere costituisca una infrazione amministrativa, prevenuta, contrastata e perseguita anche attraverso l'uso di sistemi di intelligenza artificiale. Secondo numerosi osservatori ungheresi, europei ed internazionali[77], ciò avrebbe portato al divieto di svolgimento del Pride di Budapest, giunto nel 2025 al suo trentesimo anniversario, a simboleggiare l'effetto complessivo della normativa presa in esame: una violazione sistematica di diversi principi e diritti fondamentali, tra cui il principio di uguaglianza e di non discriminazione, la libertà di riunione, la libertà di manifestazione del pensiero e, non da ultimo, il diritto all'identità personale[78]. Risulta quanto mai necessario, a questo punto, chiedersi come un tale pacchetto di riforme possa ritenersi conforme al diritto dell'Unione europea e di altri organismi sovranazionali (quali la CEDU), a cui l'Ungheria partecipa. Per quanto attiene alla negazione del diritto all'identità sessuale e di genere, oltre alle sopracitate dichiarazioni pubbliche da parte di rappresentanti dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, vi è da notare come l'Ungheria sia stata sottoposta ad una procedura di infrazione, avviata dalla Commissione Europea nel 2021 e giunta dinnanzi alla Corte di Giustizia l'anno successivo: sebbene il caso risulti ancora aperto, recentemente sono state presentate le conclusioni dell'avvocata generale Tamara Čapeta, che ha di fatto accolto gli argomenti

[76] Si fa riferimento al quindicesimo emendamento della Costituzione ungherese, adottato dal Parlamento il 14 aprile 2025, che si può trovare in traduzione inglese nel sito dell'ONG Comitato Ungherese di Helsinki, vedi https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2025/04/Bill_11152_adopted_EN_unofficial_translation.pdf.

[77] Si ricordando, tra i tanti, organizzazioni non governative e associazioni quali Amnesty International, Human Rights Watch, European Center for Not-for-profit Law (ECNL), European Digital Rights (EDRi), Hungarian Helsinki Committee e altri osservatori, tra cui Peter Drenth, vice relatore permanente sui diritti umani per il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

[78] Nonostante i diversi tentativi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ungherese di proibire lo svolgimento del Pride di Budapest, grazie anche alla grande attenzione posta dalla stampa europea ed internazionale, da associazioni e organizzazioni non governative che operano per il rispetto dei diritti umani, dalle dichiarazioni firmate da un ampio gruppo di ambasciatori di Stati europei ed extraeuropei e dalle stesse istituzioni dell'Unione europea (tra cui l'appello reso dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen), la manifestazione si è infine svolta il 28 giugno 2025. Si veda al riguardo il briefing dello European Parliamentary Research Service (EPRS), *Hungary's Pride ban*, giugno 2025, disponibile a https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/775839/EPRS_BRI(2025)775839_EN.pdf, *passim*.

offerti dalla Commissione Europea[79]. In relazione poi all'oggetto della presente trattazione, ovvero all'uso distorto dei sistemi di riconoscimento facciale, si può ritenere che l'uso fatto in Ungheria di tale tecnologia possa far ravvisare una violazione dell'art. 5 dell'*AI Act*. Sebbene infatti il regolamento permetta, in via eccezionale, l'uso di questi sistemi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, esso è limitato a casi specifici (ricerca di persone scomparse, prevenzione di minacce specifiche, come quelle legate al terrorismo, e contrasto del crimine), nei quali non rientra la prevenzione e persecuzione di infrazioni amministrative[80]. Inoltre, è necessario ricordare lo scopo che si è prefissato il legislatore europeo, cristallizzato nei considerando dell'*AI Act*, in relazione alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale: si afferma infatti che «lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione»[81]. Tale premessa esemplifica l'importanza posta al rispetto dei diritti della persona all'interno del regolamento, permettendo di comprendere come un utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale volto a restringere le libertà e i diritti fondamentali sia da considerarsi di per sé contrario all'*AI Act*. Infine, di certa rilevanza risulta la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, sebbene ancora esigua, evidenzia la necessità di condannare l'uso di sistemi di riconoscimento facciale qualora esso sia strumentale alla violazione di diritti fondamentali: è questo il caso della sentenza *Glukhin c. Russia*, nella quale la corte rileva una violazione dell'art. 8 della CEDU dovuta ad un utilizzo di questa tecnologia «altamente intrusivo» e «incompatibile con gli ideali e i valori di una società democratica governata dallo stato di diritto»[82].

Come evidenziato finora, la lesione al godimento dei diritti fondamentali prodotta in Ungheria (anche) attraverso il ricorso a sistemi di riconoscimento facciale è ampissima. Assume un particolare rilievo, tuttavia, la violazione al diritto all'identità personale, evidentemente non perché superiore ad altre negli effetti prodotti o perché il bene tutelato (l'identità) risulti sovraordinato rispetto ad altri (la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero), ma per via dell'enfasi posta dal legislatore ungherese sul tema identitario. A tal proposito, occorre richiamare la già citata revisione costituzionale, che integra il testo della Costituzione con una disposizione avente proprio ad oggetto l'identità personale e nazionale: «l'Ungheria tutela il diritto dei bambini a un'identità personale corrispondente al loro sesso alla nascita e garantisce loro un'educazione conforme ai valori basati sull'identità costituzionale e sulla cultura cristiana del nostro Paese»[83]. Con essa si stabilisce dunque la

[79] Conclusioni avvocato generale Tamara Ćapeta, 05 giugno 2025, c. 769/22. Sul caso, si vedano le osservazioni contenute in L.S. Rossi, *'Concretised', 'Flanked', or 'Standalone'? Some Reflections on the Application of Article 2 TEU*, in *European Papers – A Journal on Law and Integration*, 10, 1, 2025, *passim*.

[80] Sono già diversi gli appelli fatti da membri della società civile volti a chiedere l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Ungheria per la violazione dell'art. 5 dell'*AI Act*; si veda, per esempio, la lettera, cofirmata da 46 associazioni e organizzazioni non governative, European Digital Rights (EDRi), *It is time to Act Now! The European Commission needs to defend Fundamental Rights in Hungary*, 24 giugno 2025, disponibile a https://edri.org/wp-content/uploads/2025/06/open_letter_hungary_june_2025.pdf.

[81] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act)*, considerando 1.

[82] Corte EDU, sent. *Glukhin c. Russia,* 04 ottobre 2023, ric. n. 11519/20, punto 90 (trad. mia).

[83] *Il Quindicesimo Emendamento della Legge Fondamentale ungherese*, 11 marzo 2025, Art. 4 (trad. mia).

Issn 2421-0528

garanzia della tutela del diritto all'identità personale del minore, ma solo qualora essa risulti conforme all'identità costituzionale ungherese. Il secondo punto del preambolo dell'emendamento costituzionale afferma poi che «le tendenze in atto nel mondo occidentale comprendono una ridefinizione del ruolo delle istituzioni tradizionali, come la famiglia e l'identità nazionale, e uno spostamento dell'equilibrio tra diritti individuali e comunitari. Questi cambiamenti sono spesso accompagnati da pressioni politiche e ideologiche che possono portare a un indebolimento della sovranità dello Stato nazionale. La priorità dell'Ungheria è preservare la propria identità e garantire che le fondamenta del suo ordine sociale continuino a servire gli interessi delle comunità, comprese la famiglia e la nazione»[84]. E, ancora, si ribadisce che «l'Ungheria si impegna a preservare la propria identità culturale, che include il rispetto dell'ordine naturale tra uomini e donne»[85]. Risulta evidente come al cuore di questa modifica costituzionale vi sia una presunta contrapposizione tra l'identità della nazione e quella della persona. Secondo tale impostazione, il diritto ad essere sé stesso diviene una minaccia alla collettività e, quindi, la sua sistematica violazione può essere giustificata in quanto ritenuta una misura adeguata alla protezione dell'identità nazionale. L'identità libera, considerata non conforme alla tradizione, non solo viene negata in quanto tale, ma ne viene attivamente soppressa la manifestazione sociale, come ad indicarne una forza sovversiva tale da porre a rischio la stessa sicurezza della nazione.

Il caso ungherese dimostra ancora una volta come il rischio posto al rispetto dei diritti fondamentali, tra cui quello all'identità personale, non sia attribuibile di per sé ai sistemi di intelligenza artificiale (in questo caso, di riconoscimento biometrico), ma alle sue applicazioni. In altre parole, non si trova nello strumento adottato la fonte della violazione del diritto individuale, ma nell'uso che ne viene fatto. Ciononostante, anche in questo caso, le potenzialità insite in tecnologie così avanzate, e in così rapida evoluzione, non possono essere ignorate: se infatti, sia nel caso dei sistemi di riconoscimento facciale come nella produzione del *deep fake*, le violazioni messe in atto potrebbero essere comunque perpetrate anche in assenza di sistemi di intelligenza artificiale tanto sofisticati, esse potrebbero non avere la medesima portata. Come anche riconosciuto nell'*AI Act*, l'intelligenza artificiale «presenta, accanto a molti utilizzi benefici, la possibilità di essere utilizzata impropriamente e di fornire strumenti nuovi e potenti per pratiche di manipolazione, sfruttamento e controllo sociale»[86]: per questo motivo tali tecnologie devono essere limitate, predisponendo regole adeguate che mitighino i rischi e ne impediscano un utilizzo contrario ai principi e ai diritti fondamentali.

5. Diritto all'identità digitale: quali prospettive? Per concludere l'analisi del rapporto che intercorre tra diritto all'identità personale e nuove tecnologie, risulta necessario trattare dell'identità digitale, nel tentativo di comprendere se e come essa sia meritevole di tutela. Invero, la nascita di internet e il rapido sviluppo tecnologico hanno causato il progressivo ampliamento e strutturazione dello spazio digitale, un non-luogo che ha assunto un ruolo sempre più importante nell'esperienza umana, rendendo fondamentale considerare anche la dimensione digitale dell'identità della persona. Quest'ultima ricomprende al suo interno elementi diversi, sebbene interconnessi tra di loro: da quelli strettamente inerenti all'identificazione (per esempio, raccolta e uso dei dati personali, sistemi di identificazione biometrica e sistemi di autenticazione e di identità digitale, come lo SPID) sino a quelli più profondamente connessi alla rappresentazione e all'esperienza della persona nello spazio

[84] Ivi, Preambolo punto 2 (trad. mia).
[85] Ivi, Memorandum punto 2 (trad. mia).
[86] Reg. UE n. 1689/2025 (*AI Act*), considerando 28.

digitale. Con ciò si intende far riferimento alla possibilità di considerare la società digitale come una società intermedia[87], all'interno della quale le persone si esprimono, si relazionano e si organizzano. Lo spazio digitale così concepito diverrebbe, analogamente a quello reale, un luogo di relazione, dove l'identità della persona (intesa come proiezione sociale di sé) necessiterebbe di adeguate tutele. Questo, tuttavia, non solo recepisce la complessità già insita nel riconoscimento del diritto all'identità personale, ma risulta ulteriormente complicato dall'ambiguità che contraddistingue la dimensione digitale.

Preliminarmente, vi è da notare come, almeno in parte, il diritto all'identità digitale si sovrapponga al diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, dotando l'identità di alcune importanti, seppur parziali, tutele. In tale contesto, il riferimento all'identità attiene più alla sfera dell'identificazione, ovvero alla capacità dell'individuo di rendersi identificabile all'interno dello spazio digitale, che all'accezione di identità personale fin qui proposta. Tuttavia, proprio in virtù della parziale sovrapposizione che si verifica tra i segni – in questo caso, i dati – che distinguono l'individuo, rendendone possibile l'identificazione, e la sua identità personale, assumono rilievo le disposizioni volte a tutelare i dati personali. In particolare, «la disciplina in tema di privacy e la disciplina generale sul controllo dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), pur in assenza di una definizione di identità personale, fissano una serie di diritti dell'interessato sul dato – aggiornamento, cancellazione, rettifica, deindicizzazione e oblio – che contribuiscono a descrivere l'immagine sociale dell'individuo»[88]. Così come si è messo in luce nei riguardi della generale identità personale, dunque, sebbene si possano distinguere due diverse accezioni di identità digitale (come identificazione informatica, da un lato, e come identità personale trasposta nel mondo digitale dall'altro), si può notare come le due dimensioni dell'identità si compenetrino parzialmente. Per questo motivo, alcuni autori trovano proprio nella disciplina sulla protezione dei dati personali, e in particolare in quella relativa ai dati sensibili, una tutela adeguata dell'identità digitale[89].

Ciononostante, è necessario evidenziare come, per quanto attiene al diritto all'identità digitale in senso proprio, ovvero ad un diritto dell'individuo «ad essere sé stesso» nella dimensione virtuale, un suo pieno riconoscimento appaia ancora di difficile concezione. L'identità digitale si caratterizza infatti per un'indefinitezza tale da renderne estremamente difficile persino la formulazione di una definizione univoca e soddisfacente, ancor di più di un diritto alla stessa. Ciò risulta evidente se si esaminano alcuni elementi peculiari che caratterizzano l'identità digitale e il rapporto che intercorre tra l'identità nella dimensione virtuale e in quella reale. Innanzitutto, vi è da notare come la modalità di funzionamento del mondo digitale possa portare ad una rappresentazione frammentaria, inorganica, dell'identità personale, «offrendo così una raffigurazione parziale e potenzialmente pregiudizievole della persona, la quale verrebbe così ridotta alla mera sommatoria delle sue proiezioni elettroniche»[90]. Perdendo una sua caratteristica costitutiva, ovvero l'organicità, l'identità diviene fuorviante poiché non rappresentativa della persona nella sua interezza ma, di caso in caso, considerata in una sola, limitata, dimensione. Ciò è esemplificato anche da un secondo fattore: l'identità, nella dimensione digitale, non viene semplicemente recepita, ma costruita: essa, in altre parole, è frutto di un «*processo*, costantemente in atto, aperto ad una pluralità di esiti e continuamente esposto all'interferenza, capillare e pervasiva, delle varie forme di potere sociale»[91]. Non si

[87] V. De Santis, *Identità e persona all'epoca dell'intelligenza artificiale: riflessioni a partire dall'IA Act*, in *Federalismi* n. 19, 2024, 144 e ss.
[88] Ivi, 143-144.
[89] A. Morelli, *Persona e identità personale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 2, 2019, 51.
[90] G. Resta, *Identità personale e identità digitale*, in *Il diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 3, 2007, 522.
[91] *Ibidem*.

deve incorrere nell'errore, in questo caso, di confondere la naturale capacità di evoluzione dell'identità della persona[92] con il procedimento, qui descritto, di costruzione digitale dell'identità: nel primo caso è la persona che, gradualmente e fisiologicamente, muta la propria identità in accordo con la propria esperienza di vita; nel secondo, invece, è proprio il processo di raccolta dati e ricostruzione degli stessi, ad opera di una pluralità di attori, a dare forma ad una rappresentazione dell'identità personale nella quale l'individuo potrebbe non riconoscersi. Diviene evidente come «la nostra identità, dunque, è sempre più frutto di una operazione nella quale sono gli altri a giocare un ruolo decisivo, con una presenza continua di elaborazione e controllo […]. Si crea così una situazione di dipendenza, che determina la costruzione di una identità «esterna», e qualifica l'identità in forme che ne riducono il potere di governo da parte dell'interessato»[93]. Se, da un lato, l'individuo non ha mai una piena capacità di autodeterminare la rappresentazione esterna della propria identità[94], la dimensione digitale rischia di esacerbare innaturalmente il divario tra persona e sua rappresentazione, tanto da fornire una versione completamente alterata della propria identità. Un'ulteriore, necessaria, considerazione inerente all'identità digitale attiene alla possibilità di una sua moltiplicazione nello spazio virtuale: invero, «internet ha ampliato le opportunità di manifestazione di sé rendendo possibile l'assunzione di molteplici identità «virtuali» non solo in senso diacronico, nel corso del tempo, ma anche sincronicamente, dal momento che il medesimo soggetto può assumere identità diverse e parallele per ciascuna delle finestre che decide di aprire sul suo computer: un'identità non più, solo, varia, variabile, intercambiabile, ma anche *multilevel* e fluida, caleidoscopica, temporanea e «nomade»»[95]. Dunque, non una, ma plurime identità, alcune delle quali possono non trovare corrispondenza nella dimensione reale, possono risultare fuorvianti o tra di loro contraddittorie o, ancor più complesso, possono essere ritenute dall'individuo tutte valide, seppur dissimili tra loro.

A questo punto, pur avendo rilevato le numerose criticità e ambiguità dell'identità digitale, è tuttavia necessario chiedersi quali possibili aspetti positivi possa apportare una adeguata tutela dell'identità personale nello spazio virtuale. È infatti nella fluidità del mondo digitale, nel potere di autodeterminazione e nella libertà di cui dota la persona, nelle possibilità di evasione dai vincoli della dimensione fisica, che si esprimono le maggiori potenzialità dell'identità digitale. Risalgono agli anni Ottanta e Novanta i primi studi sulla nascita delle comunità virtuali[96], poi evolute nel corso del tempo, nelle quali la persona agisce attraverso un sé creato digitalmente: degli spazi dove l'identità può essere costruita liberamente, dotando gli individui della possibilità di interagire con gli altri in un luogo dove, per esempio, non hanno ruolo l'appartenenza etnica e il colore della pelle[97]. Oppure, al contrario, il mondo digitale può permettere alla persona di esprimere con maggiore libertà alcuni elementi della propria identità: è questo il caso di appartenenti a gruppi marginalizzati, che trovano nella dimensione virtuale un luogo dove ridefinire la propria identità, trovando una comunità a cui legarsi con forte senso di appartenenza, una società nella quale stabilire relazioni, trovare

[92] Come afferma Giorgio Pino, invero, «la costruzione dell'identità personale è piuttosto un percorso costellato da numerose scelte, non sempre esplicite e consapevoli, ma sempre negoziate e rivedibili, che l'individuo deve compiere (il processo di identificazione non è mai predeterminato in modo univoco). Inoltre, questa scelta non avviene nel vuoto, ma all'interno di un ambiente sociale che restringe, a volte considerevolmente, a volte impercettibilmente, l'ambito delle opzioni disponibili», in G. Pino, *L'identità personale*, op. cit., 298.

[93] S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, 2012, Bari, 319.

[94] Vedi le considerazioni già fatte relative alla natura mediata dell'identità personale, punto di incontro tra l'intima percezione che la persona ha di sé e la rappresentazione nello spazio sociale della sua identità.

[95] L. Trucco, *Introduzione*, op. cit., 205.

[96] S. Han, *Virtual identities. From decentered to distributed selves*, in A. Elliott (a cura di), *Routledge handbook of identity studies*, London, 2020, 221 e ss.

[97] Ivi, 226-227.

supporto, esprimersi senza il timore di essere discriminati[98]. Analogamente, lo spazio virtuale offre la possibilità agli appartenenti alla comunità LGBTQI+ di esplorare la propria identità di genere, trovando nel mondo digitale un senso di libertà e sicurezza disatteso nella società reale[99]. Più in generale, vi sono ormai diversi studi che dimostrano che vi siano, oltre ai rischi, anche degli aspetti positivi connessi alla costruzione digitale dell'identità[100]; e, sebbene sia difficile stabilire se i primi prevalgano sui secondi, o viceversa, si dovrebbe ormai considerare l'identità digitale come un fattore non solo ineludibile dell'esperienza umana, ma anche capace di modificare ed influenzare la costruzione dell'identità della persona nel mondo reale[101].

Complesso è, a questo punto, stabilire come il diritto possa governare la costruzione dell'identità digitale. Se infatti si può ormai affermare che sia tacitamente riconosciuta la necessità di tutelare l'identità personale nello spazio digitale qualora essa corrisponda a quella reale, non è altrettanto facile stabilire se e come dare riconoscimento ad un autonomo diritto all'identità digitale. Ancor più remota è la possibilità di una tutela di più identità digitali riferibili ad uno stesso individuo. Nonostante sia oggi difficile ipotizzare la formulazione di un diritto all'identità digitale che esuli dalle tutele accordate dalla disciplina della *privacy* e della protezione dei dati personali, sarà sicuramente necessario interrogarsi in futuro su tale questione. In effetti, indifferentemente dalle criticità e dalle potenzialità espresse dalla dimensione digitale dell'identità, essa è oggi una realtà che non può più essere ignorata. Mondo fisico e mondo digitale non solo convergono, ma si influenzano vicendevolmente, a tal punto che l'individuo non può più esimersi dall'esistere in entrambe le dimensioni. Inoltre, con il progressivo ma rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, i cui strumenti, come si è visto nel caso del *deep fake*, sono in grado di confondere il vero dal falso, di infrangere in un certo senso la barriera tra reale e digitale, la necessità di una tutela dell'identità della persona sarà sempre più imperativa.

6. Osservazioni conclusive. Come si è cercato di mettere in evidenza, il diritto all'identità personale risulta oggi più centrale che mai nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali della persona, anche a seguito della constatazione dei pericoli posti dal rapido sviluppo e dall'uso talvolta incauto dell'intelligenza artificiale. Sebbene infatti il dibattito circa la natura e l'effettività di tale diritto sia ancora aperto, esso potrebbe rappresentare una tutela capace di abbracciare diversi aspetti di primaria importanza per l'individuo: il suo genere, l'appartenenza politica, la cultura e la fede religiosa, i convincimenti morali e ideologici. In un'epoca nella quale il tema dell'identità assume un carattere sempre più ambiguo[102], vestendosi talvolta di una connotazione assoluta, finanche autoritaria, talaltra divenendo strumento di rivendicazione delle minoranze, il diritto all'identità personale potrebbe in realtà rivelarsi un prezioso strumento di tutela dalle ingerenze

[98] J. Cabiria, *Virtual Worlds and Identity Exploration for Marginalised People*, in A. Peachey e M. Childs (a cura di), *Reinventing Ourselves: Contemporary Concepts of Identity in Virtual Worlds*, London, 2011, *passim*.

[99] L. H. Breen, E. M. Woodin, *Open worlds: An examination of digital accounts of gender and sexual identity development through the use of tabletop role-playing games among LGBTQ2S+ youth and young adults*, in *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 2024, *passim*.

[100] Si vedano, a titolo esemplificativo, i contributi presenti in A. Elliott (a cura di), *Routledge handbook of identity studies*, London, 2020.

[101] Interessanti le riflessioni circa il rapporto tra mondo reale e virtuale e sulla loro interazione nella costruzione dell'identità della persona in A. Granelli, *Il sé digitale. Identità, memoria, relazioni nell'era della rete*, Milano, 2006, 109-110.

[102] Molto interessanti le riflessioni dell'antropologo culturale Francesco Remotti, che ha dedicato numerose monografie al tema dell'identità. Si veda, per esempio, F. Remotti, *Contro l'identità*, Roma-Bari, 2001 e F. Remotti, *L'ossessione identitaria*, Roma-Bari, 2017.

esterne sulla vita privata della persona[103]. Qualora infatti esse siano rappresentate dal potere statale o dalle potenzialità insite nei nuovi strumenti di intelligenza artificiale, è indubbio che oggi siano numerose le minacce alla possibilità della persona di vivere intimamente e manifestare liberamente la propria identità: si pensi al caso ungherese, nel quale i nuovi potenti strumenti tecnologici sono utilizzati per negare l'identità di genere delle persone, in una retorica che si alimenta di una continua contrapposizione tra identità legittime e illegittime, nazionali e individuali, culturali, religiose, di genere; o, ancora, ai prodotti *deep fake*, la cui capacità di emulare la realtà porterà ad una sempre più facile falsificazione dell'identità della persona. E se, come si è tentato di mettere in luce in questa sede, non si può attribuire allo sviluppo tecnologico la responsabilità di un suo uso distorto, esso va adeguatamente limitato, al fine di censurarne le derive più perniciose e di esaltarne le potenzialità. È infatti da ultimo necessario ritornare sulle applicazioni positive e sui benefici che il mondo digitale e l'intelligenza artificiale possono apportare alla vita della persona. Con l'analisi dell'identità digitale e della sua possibile tutela, è emerso invero che non solo il mondo virtuale è oggi un fatto ineludibile dell'esperienza umana, ma esso rappresenta per molti uno spazio che assolve ad una funzione primaria: permettere alla persona di sperimentare e vivere con maggiore libertà la propria identità; intessere relazioni in un ambiente non discriminatorio; costruire reti di supporto. In altre parole, per alcuni il mondo digitale è la dimensione nella quale poter rivendicare quel «diritto ad essere sé stesso» che tutt'oggi non viene totalmente garantito. Sebbene si sia ancora lontani dal trovare una soluzione al dilemma della tutela dell'identità personale nello spazio digitale, con l'avanzare dello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che renderanno questa dimensione sempre più complessa da un lato, e sempre più interconnessa a quella reale dall'altro, è necessario tuttavia considerare il diritto all'identità digitale come sempre più prioritario nel dibattito inerente ai diritti fondamentali. Sperando così di giungere infine ad una soluzione che permetta di coniugare l'effettivo ampliamento delle garanzie della persona con il contenimento delle derive più pericolose date dal riconoscimento di un diritto sì complesso ed enigmatico.

Abstract. Il presente contributo esamina alcune possibili criticità che emergono dallo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale nei riguardi della tutela del diritto all'identità personale. Dopo aver provato a fornire una definizione del diritto all'identità personale, l'analisi si soffermerà su due particolari applicazioni dell'intelligenza artificiale che possono pregiudicare fortemente il godimento di tale diritto, ovvero i contenuti *deep fake* e l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in spazi pubblici (analizzando, nello specifico, il loro utilizzo nel contesto ungherese). Ciò risulta particolarmente preminente oggi non solo per via del rapido sviluppo tecnologico cui assistiamo, ma anche alla luce dei recenti interventi legislativi adottati in seno all'Unione europea. Infine, si considererà la dimensione virtuale dell'identità personale, cercando di vagliare i problemi e le potenzialità insite nel riconoscimento di un diritto all'identità digitale.

Abstract. This paper examines some possible critical issues arising from the development of artificial intelligence systems with regard to the protection of the right to personal identity. After attempting to provide a definition of the right to personal identity, the analysis will focus on two particular applications of artificial intelligence that can severly undermine the exercise of this right, namely deep fake content and the use of remote biometric identification systems in public spaces (analysing, specifically, their use in the Hungarian context). This is particularly relevant today, not only because of the rapid technological development we are witnessing, but also in light of recent legislative measures adopted within the European Union. Finally, the virtual

[103] Non a caso, la Corte di Strasburgo e, più recentemente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea riconducono il diritto all'identità personale proprio al diritto al rispetto alla vita privata e familiare, ex art. 8 della CEDU e art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, vedi *supra*.

dimension of personal identity will be considered, seeking to examine the problems and potential inherent in recognising a right to digital identity.

Parole chiave. Diritto all'identità personale – identità digitale – *deep fake* – intelligenza artificiale.

Key words. Right to personal identity – digital identity – *deep fake* – artificial intelligence.